Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "E. Fermi"
Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va)
Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - **C.F.: 95044920122**
E-mail: VAIC82600D@istruzione.it
Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it
Codice Univoco **UF006X**

Regolamento Valutazione
a.s. 2020/2021

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 14/09/2021

REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

PREMESSA

Il Collegio dei Docenti, intesa la valutazione come uno degli strumenti fondamentali della Programmazione didattico-educativa, consapevole della complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, la stima verso sé, la sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future, delibera il seguente Regolamento sulla Valutazione

Art. 1 Fonti normative

Il DPR 122/09 è il Regolamento di coordinamento delle norme sulla valutazione. In esso è raccolta tutta la normativa vigente in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e quella relativa alla certificazione delle competenze acquisite.
Gli indirizzi generali e specifici delle suindicate norme sono statuiti nel Testo Unico sull'Istruzione, Dlgs 297/94, nella L 53/03 e nel Dlgs 59/04, oltre che nel DPR 275/99 e nella L 169/08.

Art. 2 Principi e Finalità

2.1 La valutazione del processo educativo è un'azione volta a determinare i termini di efficacia, di efficienza e di pertinenza del percorso formativo messo in atto.
Valutare l'efficacia significa individuare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati attraverso il confronto tra i risultati previsti e quelli effettivi.
Valutare l'efficienza vuol dire mettere in relazione i risultati raggiunti con le risorse impiegate per realizzarli (rapporto costo/benefici, risorse/risultati, risorse/obiettivi).
Valutare la pertinenza significa individuare quando e come, in seguito alla valutazione, si sono attivate le opportune correzioni.
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti ed aspetti:

1) La **valutazione diagnostica o iniziale** necessaria ad accertare i prerequisiti. Per mezzo della somministrazione delle prove d'ingresso s'individua il livello di partenza dell'alunno, se ne conoscono le potenzialità ed i bisogni per determinare l'azione didattica ed eventuali strategie specifiche d'intervento. Il Consiglio di Classe ha così tutte le informazioni necessarie per elaborare la programmazione curricolare.

2) La **valutazione formativa** finalizzata a cogliere indicazioni sul processo di apprendimento. Con le verifiche in itinere si accerta lo scostamento tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti per favorire eventuali modifiche nella programmazione e/o attività di recupero e/o consolidamento delle conoscenze acquisite. Con essa si verifica anche l'efficacia del proprio metodo di lavoro (autovalutazione).
3) La **valutazione sommativa** che può assumere due articolazioni: -da un lato può misurare le conoscenze e le competenze acquisite relativamente ad un'unità didattica o ad un argomento, -dall'altro rappresenta un'azione consuntiva nella fase finale di verifica dei risultati (valutazione periodica quadrimestrale/scrutinio finale).

In assenza di standard nazionali di prestazione, le singole scuole autonome sono chiamate alla definizione di prestazioni attese e di livelli sul modello utilizzato per la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, adottato con DM 9/10, utilizzando ventagli di prove, da quelle strutturate a quelle destrutturate, alle quali vengono fatte corrispondere diverse abilità e competenze.

2.2 Nell'art. 1 del Regolamento, DPR 122/09, vengono riaffermati alcuni principi che costituiscono il fondamento dell'attività valutativa della scuola nell'ambito del processo di insegnamento e di apprendimento.
La valutazione è richiamata quale elemento qualificante non solo dell'autonomia professionale del docente, nella sua duplice dimensione individuale e collegiale, ma, anche dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che, nel rispetto della normativa nazionale (art. 4, c.4, DPR 275/99), individuano i criteri e le modalità di valutazione degli alunni.
Viene precisato l'oggetto della valutazione che è relativo al processo di apprendimento, al comportamento ed al rendimento scolastico complessivo degli alunni.
Rilevante è il riferimento al processo di autovalutazione degli alunni; alla finalità formativa della

valutazione che, per mezzo delle verifiche periodiche e sistematiche atte ad individuare le potenzialità e le carenze di ogni studente, ha il fine di migliorare i livelli di apprendimento per il raggiungimento del successo formativo di ogni alunno, nell'ottica dell'apprendimento permanente.
Il Regolamento collega l'autonomia didattica dell'istituzione scolastica, in materia di valutazione, al rispetto delle norme del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, per quanto riguarda il diritto dell'alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva (art. 2, c. 4) e stabilisce che le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF.
L'art. 1 sottolinea che il tema della valutazione degli apprendimenti e del comportamento deve essere regolato dal Collegio dei Docenti che, nell'elaborazione del POF, dovrà definire modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione.
Al termine dell'anno conclusivo della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, del Secondo Ciclo d'istruzione, le istituzioni scolastiche certificano i livelli di apprendimento raggiunti da ogni alunno.
Tale certificazione viene declinata in termini di competenze acquisite e – pertanto – permette al soggetto di compiere scelte formative o lavorative successive coerenti con il bagaglio culturale e professionale.
La scuola deve garantire alle famiglie un'informazione sul processo di apprendimento e sulla valutazione degli alunni non solo trasparente ed equa, ma anche tempestiva, in base anche al Patto Formativo stipulato tra scuola e famiglia, secondo il DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07.

Art. 3 La valutazione nella Scuola dell'Infanzia

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, per ciascun campo di esperienza, è collegiale ed espressa con le lettere A, B, C, D riferite ad una scala di livelli di raggiungimento dei traguardi dal massimo al minimo
https://drive.google.com/drive/folders/1EnSDddZCHyVIu3ILyWX-sPA7mcV4szas?usp=sharing

Art. 4 La valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado

4.1 Le novità introdotte dal DPR 122/09 riguardano quanto previsto dalla L 169/08 in merito all'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi anche nei confronti degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ed agli effetti della valutazione del comportamento.
Il ritorno alla valutazione numerica nel Primo Ciclo, introdotta con il Regio Decreto 1054/1923 ed abrogata con la L 517/97, ha l'obiettivo di rendere più trasparente la valutazione.
La valutazione periodica e finale degli alunni nel Primo Ciclo espressa in decimi viene riportata anche in lettere nei documenti di valutazione, ad eccezione dell'insegnamento della religione cattolica che resta disciplinata dall'art. 309 del Testo Unico Dlgs 297/94.

4.2 Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado, dal Consiglio di Classe con la sola componente docente, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il Consiglio di Classe – come già evidenziato – opera nell'ambito delle scelte e degli indirizzi definiti dal Collegio dei Docenti.
Nel corso di ogni periodo (1° e 2° quadrimestre) i docenti avranno cura di registrare informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento di ciascun alunno, ottenute per mezzo di verifiche (scritte- orali- pratiche) in itinere (formative) e sommative al termine di ciascuna UD e/o

gruppi di esse. Questo favorirà l'autovalutazione da parte degli studenti e fornirà ai docenti stessi indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo e di recupero.
Le verifiche in itinere devono informare gli alunni sulle conoscenze e sulle abilità da migliorare ed i docenti sugli interventi di adeguamento della programmazione didattica.
Le verifiche sommative sono finalizzate a registrare il livello di padronanza dell'alunno rispetto agli obiettivi di conoscenza e abilità previsti e concorreranno alla valutazione quadrimestrale.
La valutazione delle prove sarà svolta sulla base delle griglie di corrispondenza tra conoscenze-abilità-competenze e voti
https://docs.google.com/document/d/1_tsE5KQuw0WRjYR4B2p1-l4q7t-Ec1t6/edit?usp=sharing&ouid=117049162892162006273&rtpof=true&sd=true

4.3 Il registro elettronico è un registro virtuale che può essere consultato on line dagli alunni e dai genitori previa registrazione e assegnazione di password, riservata e sicura per garantire la privacy. Le famiglie possono, così, tenersi informate in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio.
Il sistema on line riproduce nel minimo dettaglio i tradizionali registri cartacei e, utilizzando la rete internet, permette alla scuola di tenere costantemente aggiornati i genitori circa l'andamento scolastico dei propri figli:

- Rileva ritardi ed assenze;
- Informa sulle valutazioni e sul comportamento degli alunni

Vantaggi:

- Si può accedere ai servizi senza necessariamente recarsi nella sede scolastica.
- È garantita la trasparenza dell'azione didattico-educativa dichiarata nel "contratto formativo" tra alunni, docenti e genitori.
- Il monitoraggio dell'andamento educativo-didattico degli alunni è costante, rendendo tempestivi e mirati gli interventi di recupero e/o sostegno.
- La comunicazione scuola-famiglia migliora poiché la partecipazione diventa più attiva durante il percorso scolastico dei ragazzi, semplificando oltremodo le procedure amministrative.
- Gli alunni hanno una visione chiara ed organica della propria valutazione, promuovendo positivi processi di autovalutazione.

Il registro elettronico è conforme alle norme vigenti sulla tutela della privacy. Le informazioni relative ai singoli alunni potranno essere consultate solo ed esclusivamente dai rispettivi genitori poiché la password è personale.
Nessun genitore potrà mai visionare le informazioni relative ad altri utenti.
Il registro on line non sostituirà il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i docenti, che deve sempre essere costante e proficuo.

4.4 Secondo quanto disposto dall'art. 309, c. 4 del Dlgs 297/94, "per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae".

4.5 Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o

insegnamenti per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono, preventivamente ai docenti della classe elementi, conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Art. 5 Modalità e criteri per l'ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato nel Primo Ciclo

5.1 Nella Scuola Primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva oppure alla Scuola Secondaria di Primo Grado solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, così come indicato dal comma 1 bis dell'art. 3 della L 169/08, richiamato dall'art. 2, c. 6 del Regolamento DPR 122/09.

L'esito del percorso quinquennale della Scuola Primaria è certificato in sede di scrutinio finale.

5.2 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il Consiglio di classe procederà alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale dell'insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.
L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.
Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.
L'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo è disposta nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Tuttavia, nell'eventualità in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvederà ad inserire nel documento individuale di valutazione, da trasmettere alla famiglia, una specifica nota in cui verrà definita la motivazione della scelta operata.
Il giudizio di idoneità (ammissione) è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

Art. 6 Valutazione del comportamento

6.1 La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria è formulata con un giudizio che è riportato nel documento di valutazione.

6.2 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado è espressa con un voto numerico in decimi, illustrato con specifica nota e riportato in lettere nel documento da trasmettere alle famiglie.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi, in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione all'anno successivo o agli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo.

6.3 L'obiettivo ispiratore degli effetti della valutazione del comportamento è coerente con l'acquisizione delle competenze sociali e civiche che fanno parte delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, declinate nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.
Le suddette competenze, infatti, riguardano quelle forme di comportamento che consentono all'individuo di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.

Secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Regolamento *"la valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare"*.
Le suddette regole si ispirano ai principi di cui al DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07.
Pertanto la valutazione del comportamento è in stretta connessione con quanto stabilito dallo Statuto.
Nel citato art. 7 si stabilisce che la valutazione del comportamento inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio e finale è decisa dal Consiglio di Classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare, per accertata responsabilità personale nell'assunzione di comportamenti individuati nei commi 9 e 9 bis dell'art. 4 del DPR 249/98, per i quali sono previsti provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, o per violazione dei doveri inerenti la frequenza e la partecipazione scolastica, o per la violazione del rispetto del personale della scuola e degli altri alunni, o per comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola.
Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l'azione valutativa della scuola, il voto del comportamento sarà attribuito secondo le corrispondenze riportate nelle griglie allegate

Art. 7 Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come **area dei Bisogni Educativi Speciali. Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.**
Per "disturbi evolutivi specifici" si intendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività.
La direttiva del Ministro Profumo del 27 dicembre 2012 ha esteso a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

Come sottolineato dalla circolare ministeriale del 6 marzo del 2013, fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011).
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

7.1 Valutazione degli alunni diversamente abili

La valutazione degli alunni diversamente abili sarà coerente con il percorso educativi

individualizzati redatto sulla base di specifici criteri didattici, tenuto conto delle modalità organizzative e delle possibili attività aggiuntive, in sostituzione parziale o totale dei contenuti di alcune discipline.

7.2 Valutazione alunni con DSA

Per la valutazione e la verifica degli apprendimenti relativi agli alunni con DSA, si considerano le specifiche situazioni soggettive, adottando, anche in sede di prove d'esame, gli strumenti metodologici-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
La L 170/10 stabilisce che gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica.
Ad essi sono garantiti adeguate forme di verifica e di valutazione.
In attuazione, l'art. 6 del DM MIUR 12/07/2011, prot. N° 5669, stabilisce che la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici enunciati nel medesimo decreto. Si adotteranno modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

7.3 valutazione alunni e studenti area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc).

I principi base dei criteri di valutazione saranno:
- prevedere tempi distesi per l'acquisizione delle competenze linguistiche, distinguendo tra lingua per comunicare e lingua per lo studio;
- dare maggiore considerazione ai contenuti rispetto al linguaggio purché comprensibile;
- tenere conto specificamente del carattere formativo della valutazione rispetto a quello strettamente certificativo, che potrà essere omesso nella fase di alfabetizzazione per le materie con contenuti che richiedono molta astrazione.

Per la valutazione *in itinere* saranno considerate:
- le osservazioni sistematiche sull'alunno operate dagli insegnanti di classe (percorso di recupero dello svantaggio linguistico, obiettivi possibili, motivazione, impegno);
- la verifica dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi trasversali (acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono);
- il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione disciplinare.

Ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, selezionerà opportunamente i contenuti individuando, nel piano didattico personalizzato, i nuclei tematici fondamentali, al fine di permettere il raggiungimento almeno degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.
Inoltre, essendo privilegiata la valutazione formativa rispetto a quella "sommativa", i Consigli di Classe e i teams dei docenti della scuola primaria prenderanno in considerazione i seguenti indicatori:
- il percorso scolastico pregresso;
- gli obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- la motivazione;

• la partecipazione;
• l'impegno;
• la progressione e le potenzialità d'apprendimento.

Per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione non può essere semplice media ottenuta dalle misurazioni emerse dalla rilevazione delle varie prove, ma deve tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali quali impegno, partecipazione al lavoro didattico, progressione nel processo di apprendimento.

Art. 8 Esame conclusivo del Primo Ciclo

L'esame conclusivo del Primo Ciclo si svolge secondo il modello fissato dall'art. 11, commi 4 bis e 4 ter, del Dlgs 59/04, con una sostanziale integrazione, presente nell'art. 1, c. 4 ter della L 176/07, che riguarda le prove scritte e che si riferisce all'esecuzione, unitamente alle altre, anche di una prova scritta elaborata dall'INVALSI, identica per tutto il territorio nazionale.
Le fasi della procedura d'esame prevedono come primo atto l'ammissione dell'alunno a cura del Consiglio di Classe che esprime un motivato giudizio di idoneità, accompagnato da un voto numerico espresso in decimi, come previsto dal DPR 122/09 art. 3.
Successivamente, l'alunno ammesso all'esame sostiene le prove scritte di Italiano, di Matematica, di prima Lingua Straniera, di seconda Lingua Straniera, formulate dalla commissione d'esame e la prova nazionale INVALSI che viene somministrata lo stesso giorno su l'intero territorio nazionale.
Dopo le prove scritte l'alunno affronta un colloquio pluridisciplinare sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di corso, finalizzato a valutare non solamente le conoscenze e le competenze acquisite, come recita la Circolare Ministeriale 49 del 20/05/10, ma anche il livello di padronanza di competenze trasversali, quali capacità di esposizione e di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico e di valutazione personale. La valutazione assegnata al colloquio è anch'essa espressa in decimi.
In base all'art. 3, c. 6 del DPR 122/09, all'esito dell'esame concorrono gli esiti delle prove scritte comprensive di quella nazionale INVALSI, del colloquio nonché del giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito dalla media dei voti espressi in decimi ottenuti dalle singole prove e del giudizio di idoneità.
Conseguono il diploma gli alunni che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi. La commissione 'esame può assegnare, all'unanimità, la lode agli alunni che conseguono il punteggio di dieci decimi.

ABILITA' parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell'uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari, anche a livello meccanico		
COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto non adeguato e/o non sempre pertinente. Esposizione personale confusa/disorganica. Difficoltà nell'applicazione/utilizzo di dati e concetti. Organizzazione inadeguata del proprio lavoro		

DESCRITTORI COMPORTAMENTO 2021-2022

In tabella vengono riportati gli indicatori e i relativi descrittori da utilizzare nei tre casi di didattica: didattica in presenza, a distanza (DAD) o mista (presenza + DAD);

INDICATORI	DESCRITTORI DEI LIVELLI DI PADRONANZA			
	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE	BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
Rispetta il regolamento d'Istituto (PRESENZA).	L'alunno/a fatica a rispettare le regole stabilite.	L'alunno/a non sempre si adegua alle regole stabilite.	L'alunno/a rispetta le regole stabilite.	L'alunno/a rispetta sempre e con consapevolezza le regole stabilite.
Rispetta il regolamento della piattaforma digitale (DISTANZA).	L'alunno/a fatica a rispettare le regole stabilite.	L'alunno/a non sempre si adegua alle regole stabilite.	L'alunno/a rispetta le regole stabilite.	L'alunno/a rispetta sempre e con consapevolezza le regole stabilite.
Rispetta il regolamento d'Istituto e della piattaforma digitale (MISTA).	L'alunno/a fatica a rispettare le regole stabilite.	L'alunno/a non sempre si adegua alle regole stabilite.	L'alunno/a rispetta le regole stabilite.	L'alunno/a rispetta sempre e con consapevolezza le regole stabilite.
Assume atteggiamenti cooperativi e collaborativi (PRESENZA).	L'alunno/a si mostra poco collaborativo, talvolta assumendo un comportamento superficiale e selettivo.	Nella maggior parte dei casi l'alunno/a instaura relazioni positive. Assume un comportamento complessivamente adeguato.	L'alunno/a instaura relazioni positive e collaborative.	L'alunno/a instaura sempre relazioni collaborative. Assume un comportamento pienamente maturo e responsabile.
Assume atteggiamenti cooperativi e collaborativi nella didattica a distanza (DISTANZA).	L'alunno/a si mostra poco collaborativo, talvolta assumendo un comportamento superficiale e selettivo.	Nella maggior parte dei casi l'alunno/a instaura relazioni positive. Assume un comportamento complessivamente adeguato.	L'alunno/a instaura relazioni positive e collaborative.	L'alunno/a instaura sempre relazioni collaborative. Assume un comportamento pienamente maturo e responsabile.
Assume atteggiamenti cooperativi e collaborativi sia nella didattica in presenza sia nella didattica a distanza (MISTA).	L'alunno/a si mostra poco collaborativo, talvolta assumendo un comportamento superficiale e selettivo.	Nella maggior parte dei casi l'alunno/a instaura relazioni positive. Assume un comportamento complessivamente adeguato.	L'alunno/a instaura relazioni positive e collaborative.	L'alunno/a instaura sempre relazioni collaborative. Assume un comportamento pienamente maturo e responsabile.
Agisce in modo consapevole e responsabile (PRESENZA).	L'alunno/a partecipa in modo saltuario anche se sollecitato.	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica selettivamente e/o solo su sollecitazione.	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica in modo attivo, interessato e abbastanza responsabilmente.	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica in modo attivo, costruttivo e con piena responsabilità e consapevolezza.
Agisce in modo consapevole e responsabile (DISTANZA).	L'alunno/a partecipa in modo saltuario alla DAD, anche se sollecitato. Non rispetta i tempi e le consegne.	L'alunno/a partecipa alla DAD selettivamente e/o solo su sollecitazione. Non sempre rispetta i tempi e le consegne.	L'alunno/a partecipa alla DAD in modo attivo. Generalmente rispetta i tempi e le consegne.	L'alunno/a partecipa alla DAD in modo attivo, costruttivo e con piena responsabilità e consapevolezza. Rispetta sempre i tempi e le consegne.
Agisce in modo consapevole e responsabile	L'alunno/a partecipa in modo saltuario nelle attività in presenza e a	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica e alla DAD selettivamente e/o solo su	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica e alla DAD in modo attivo,	L'alunno/a partecipa alla vita scolastica e alla DAD in modo attivo,

(MISTA).	distanza, anche se sollecitato.	sollecitazione.	interessato e abbastanza responsabilmente.	costruttivo e con piena responsabilità e consapevolezza.
È autonomo nella gestione di sé e del proprio lavoro (PRESENZA), DISTANZA, MISTA).	L'alunno/a va stimolato a svolgere lavori e attività assegnati ed è poco disponibile a seguire le indicazioni dei docenti. Mostra una scarsa autonomia.	L'alunno/a svolge in modo saltuario e con selettività i lavori e le attività assegnati. Fatica a seguire le indicazioni dei docenti e a trovare soluzioni adeguate in autonomia.	L'alunno/a svolge con regolarità i lavori e le attività assegnati. Segue con una certa consapevolezza le indicazioni dei docenti e trova soluzioni adeguate.	L'alunno/a svolge con regolarità, cura e precisione i lavori e le attività assegnati. Segue con piena consapevolezza le indicazioni dei docenti e trova soluzioni adeguate.